

circ. n. 04/20536 del 10/05/2001

Oggetto: Recupero tributi evasi

Si fa seguito alla circolare 04/470 del 13 marzo 2000 per rappresentare che, con l'allegata nota 3-2099 del 9 febbraio 2001, l'Ufficio del Coordinamento Legislativo ha rimesso il proprio parere in ordine alla questione in oggetto, a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 della legge 7/1/1929 n° 4, intervenuta con l'art. 29 del Decreto Legislativo 18/12/1997.

In particolare, il predetto Ufficio ha condiviso le perplessità della scrivente in ordine alla predetta abrogazione non seguita da una specifica disciplina dei rapporti tra giudizio penale e procedure amministrative tributarie che consentisse di colmare la lacuna legislativa venutasi a creare.

Al fine di risolvere il problema creatosi, il citato Organo ha suggerito una soluzione basata sull'interpretazione analogica da fondarsi sulla nuova disciplina dei reati tributari contenuta nel decreto legislativo 10 marzo 2000 n° 74.

In particolare, la suddetta interpretazione – basata sulla forza espansiva delle disposizioni di principio contenute nel predetto Decreto legislativo – consentirebbe di colmare la lacuna normativa in questione.

Tra le predette disposizioni può soccorrere l'art. 20 del citato testo che sancisce il principio dell'indipendenza dal processo penale sia del procedimento amministrativo di accertamento sia del processo tributario.

Tale principio, applicato analogicamente alla materia in questione, consente di ritenere che l'autorità amministrativa ha un potere di accertamento dei tributi del tutto svincolato dall'accertamento del fatto costituente reato, sia pure se quest'ultimo sia il medesimo fatto generatore del tributo.

Pertanto in base a tale principio, codesti Organi potranno ritenere accertata l'evasione dei tributi sui quantitativi di tabacco consumato in frode, indipendentemente dall'esito del giudizio penale sui fatti di contrabbando.

A tal fine il Sig. Ispettore valuterà, in base agli elementi a disposizione, la presenza del consumo in frode ed in caso ritenesse realizzato il presupposto d'imposta – appunto l'immissione al consumo di tabacchi lavorati sui quali non siano stati assolti i diritti dovuti – emetterà idoneo provvedimento di accertamento dei tributi evasi notificandolo alla parte con apposito avviso di pagamento.

Tale provvedimento, adeguatamente motivato, dovrà contenere l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere ed i termini per la proposizione di eventuali gravami. A tal fine, sempre rifacendosi ad un'interpretazione di carattere analogico, può trovare applicazione il principio contenuto nell'art.68 del T.U.L.D., che ammette ricorso al Ministro delle Finanze entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento di accertamento. Resta fermo in ogni caso il diritto di presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Va da sé che, nel caso la parte non adempia al pagamento della somma ingiunta, si procederà al recupero mediante iscrizione a ruolo – secondo le modalità individuate con la nota 04/5267 del 25/10/2000 – il cui titolo sarà costituito dal predetto provvedimento di accertamento.

Si raccomanda in ogni caso la massima attenzione al rispetto delle procedure di contabilizzazione e messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali.